



19780/15

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI

- Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Oggetto

\*FAMIGLIA E  
ISTITUTI AFFINI

Ud. 16/04/2015 - CC

R.G.N. 7062/2013

Rep.

Ron 19780

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso <sup>C</sup> 7062-2013 proposto da:

BR

X

, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO FILIPPO MARZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta mandato speciale in calce al ricorso;

C.U.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

- ricorrente -

contro

BE

, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato SABINA CICCOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNA MARIA MURARO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 100/2013 della CORTE D'APPELLO di  
VENEZIA del 22.10.2012, depositata il 19/01/2013;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
16/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;  
udito per il ricorrente l'Avvocato Massimo Filippo Marzi che ha  
chiesto l'accoglimento del ricorso;  
udito per la controricorrente l'Avvocato Sabina Ciccotti che si riporta  
al controricorso.



In un procedimento di divorzio tra BR e BE, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza in data 19/01/2013, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, determinava l'assegno per la moglie di €. 300,00 mensili.

uy

Ricorre per cassazione il marito.  
Resiste con controricorso la moglie.  
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive

uy

Non si ravvisano violazioni di legge.  
Per giurisprudenza ampiamente consolidata, l'assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita da questo goduto durante la convivenza matrimoniale, anche se indice di tale tenore di vita può essere l'attuale disparità di posizioni economiche tra i coniugi ( Cass. N. 2156 del 2010 ).

Va precisato che il regime di separazione è autonomo rispetto a quello del divorzio ( tanto più quando, come nella specie, i coniugi si erano separati consensualmente, e le relative clausole erano dunque espressione della loro libera volontà).

In sostanza il ricorrente propone profili e situazioni di fatto insuscettibili di controllo in questa sede, a fronte di una sentenza caratterizzata da motivazione adeguata e non illogica.

Esamina il giudice a quo la situazione economica <sup>delle parti</sup> ravvisando una disparità, a vantaggio del marito. La sentenza impugnata non esclude che la moglie possa svolgere una limitata attività, con redditi modesti e saltuari, tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute. Si considera anche la lunga durata della vita coniugale.

uy

Quanto al godimento della casa familiare da parte della moglie, è da ritenere che il giudice a quo abbia considerato tale profilo, come emerge, seppur implicitamente, dal contesto motivazionale: altrimenti l'importo dell'assegno sarebbe stato sicuramente più elevato.

uy

E' appena il caso di precisare che le memorie depositate nulla aggiungono agli originari documenti difensivi.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 1.700,00 per compensi ed €. 100 per esborsi, <sup>e</sup> ~~general~~ <sup>perfezionarie</sup> ed Accessori di legge.

uy

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Roma, 16 aprile 2015.

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

Funzionario Giudiziale  
Giuseppe ODDO  
*[Handwritten signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
2 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziale  
Giuseppe ODDO  
*[Handwritten signature]*